

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79

Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.

(GU n.19 del 7-5-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 56
del 23 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v) e z), e l'art. 69 dello statuto;

Vista l'intesa Stato-Regioni ed enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica.

2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabile per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio.

3. La perdurante necessita' di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano.

4. La necessita' di adeguare la legge regionale n. 24/2009 alla recente legge regionale n. 65/2014, ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa legge regionale n. 24/2009, alla luce della nuova disciplina della legge regionale n. 65/2014.

5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della legge regionale n. 24/2009, garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 24/2009, possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della

normativa statale e regionale in materia di edilizia privata.

6. La necessita' di fissare il termine di vigenza della legge regionale n. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa.

7. In linea con quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della legge regionale n. 65/2014, la necessita' di prevedere che gli interventi di cui alla legge regionale n. 24/2009 possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire.

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva
la presente legge:

Art. 1
Finalita'. Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole «3 gennaio 2005, n. 1», sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre 2014, n. 65».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «(SCIA)» sono inserite le seguenti:» o, in alternativa, richiesta per il rilascio del permesso di costruire».

Art. 2
Definizioni e parametri. Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 24/2009

1. Alla lettera a) del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «edifici abitativi» sono inserite le seguenti: «o edifici a destinazione d'uso abitativa».

2. Dopo il numero 3 della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 e' aggiunto il seguente:

«3-bis) in applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 65/2014, qualora i comuni abbiano approvato gli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica ai sensi del titolo I capi I e II della medesima legge regionale n. 65/2014.».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2014, dopo le parole: «regolamenti urbanistici», sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge regionale n. 1/2005, dai piani operativi di cui alla legge regionale n. 65/2014,».

Art. 3
Interventi straordinari di ampliamento.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/2009

1. Alla fine della rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2014, sono aggiunte le parole: «di edifici abitativi».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2014, le parole: «o comunque di superficie lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati» sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2014, e' aggiunta la seguente:

«b-bis) edificio diverso da quelli di cui alla lettera a) e b), di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.».

4. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 e'

sostituito dal seguente:

«2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.».

5. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere f), g) e l) della legge regionale n. 65/2014; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) gli edifici siano situati all'interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali.».

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009, le parole «all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 149, comma 1, della legge regionale n. 65/2014».

Art. 4

Interventi sugli edifici a destinazione
d'uso industriale o artigianale. Modifiche all' art. 3-bis
della legge regionale n. 24/2009

1. Il comma 1 dell' art. 3-bis della legge regionale n. 24/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia, sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale inseriti all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2009, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.».

3. Al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2014, dopo la parola: «garantiscono», le parole: «, dall'entrata in vigore del presente articolo,» sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2014, dopo la parola: «realizzati», le parole: «garantendo il migliore inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, e» sono soppresse.

5. Al comma 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2009 le parole: «art. 86 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 149 della legge regionale n. 65/2014.».

Art. 5

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009

1. Alla fine della rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2014, sono aggiunte le parole «di edifici abitativi».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009, le parole «o dai regolamenti» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 65/2014, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla legge regionale n. 1/2005, dai piani operativi di cui alla legge regionale n. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni.».

4. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all'interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'art. 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche).».

5. Alla lettera b) del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 le parole: «dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 219 della legge regionale n. 65/2014 o in quelle indicate all'art. 243 della medesima legge regionale n. 65/2014».

6. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 le parole: «all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 149, comma 1, della legge regionale n. 65/2014».

Art. 6

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «articoli 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «articoli 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, la parola: «abitativi» e' soppressa.

4. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «SCIA» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire,».

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «generalali o dagli atti di governo del territorio» sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali», sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici comunali».

7. La lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituita dalla seguente:

«g) collocati all'interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l'approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della legge regionale n. 65/2014.».

8. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, e' consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove gia' esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3-bis e 4, e' consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove gia' esistenti nell'edificio oggetto di demolizione.».

9. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge n. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della legge regionale n. 65/2014:

a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda gia' esistente di cui all'art. 3, comma 1, all'art. 3-bis, comma 1, ed all'art. 4, comma 1;

b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4.».

10. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3-bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.».

11. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 le parole «all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3-bis e 4».

Art. 7

Immodificabilita' della destinazione d'uso
e del numero degli alloggi. Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «SCIA» sono inserite le seguenti parole: «o, in alternativa, dal permesso di costruire,».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009 le parole: «art. 86, comma 1 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 149, comma 1, della legge regionale n. 65/2014».

Art. 8

Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari.
Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3-bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima legge regionale n. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo art. 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformita' delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, puo' essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2016.».

Art. 9

Sanzioni. Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 24/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «all'art. 132 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «VIII, capo I della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «VII, capo II, della legge regionale n. 65/2014».

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015.

(Omissis).